

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	20
DIFESA (IV)	»	21
FINANZE (VI)	»	22
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	26
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	31
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	33
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	37
AFFARI SOCIALI (XII)	»	42
AGRICOLTURA (XIII)	»	46

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	52
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	53

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 6 giugno 2023. – Presidenza del
presidente Gianfranco ROTONDI.*

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1195 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 14 articoli per un totale di 48 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 18 articoli, per un totale di 67 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di potenziare ed adeguare le infrastrutture idriche;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 67 commi 5

rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 2 consente, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, l'esercizio di alcuni dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; tra questi vi è anche quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 12 in ordine alla possibilità di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; la medesima possibilità di derogare alla normativa vigente è riconosciuta dal comma 2 dell'articolo 3 al Commissario straordinario per l'emergenza idrica; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tali fattispecie (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1067 di conversione del decreto-legge n. 35 del 2023);

il comma 1 dell'articolo 3 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario per l'emergenza idrica, con una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 14 del 1991, il quale dispone che siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica tutti gli atti per i quali sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 3, commi 1 e 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore sul provvedimento, il deputato Baldelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiede alla deputata Ingrid Bisa di assumerne le funzioni.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C.1183 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario; garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché, infine, introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Alfonso COLUCCI rileva che il richiamo nelle premesse del parere a « tre ben distinte finalità del provvedimento » indica sostanzialmente una disomogeneità del decreto-legge, in contrasto con i requisiti previsti dalla legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione. Si chiede per-

ché allora, conseguentemente, nel dispositivo non sia presente una censura di tale disomogeneità.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, rileva che il Comitato ha esaminato in passato decreti-legge che presentavano una multi-settorialità ben più ampia del provvedimento in esame.

Ingrid BISA, *relatrice*, nel condividere quanto osservato dal presidente, rileva che la proposta di parere risulta in linea con i precedenti del Comitato. Nei pareri del Comitato sui decreti-legge, infatti, è sempre illustrato nelle premesse il perimetro di intervento del provvedimento, senza nascondere i suoi eventuali profili problematici, che però solo in casi di particolare gravità vengono ripresi nel dispositivo.

Alfonso COLUCCI, nel ribadire la disomogeneità, a suo giudizio, del provvedimento, rileva che comunque, volendo invece accedere alla lettura proposta dal presidente e dalla relatrice, allora nelle premesse si dovrebbe specificare che il caso in esame non risulta, anche in comparazione ai precedenti, così grave da giustificare una censura nella parte dispositiva del parere. Ritiene che ad ogni modo non mancheranno purtroppo in futuro occasioni per tornare a riflettere su come segnalare, da parte del Comitato, il problema della disomogeneità dei decreti-legge.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1) 6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2023.

Audizione informale del Presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori mis-

sioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei *media*) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 *final*).

Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRai) 7

Audizione di rappresentanti di AUDICOM Srl e di AUDITEL Srl 7

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di *media* nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei *media*) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 *final*).

Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRai).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

Audizione di rappresentanti di AUDICOM Srl e di AUDITEL Srl.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (C. 1195), già approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche. Il provvedimento è attualmente composto da 18 articoli in luogo degli originari 14. Segnala

quindi che l'articolo 1, modificato dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui fanno parte, oltre a quest'ultimo, i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica; per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; per la protezione civile e le politiche del mare; per gli affari regionali e le autonomie; dell'economia e delle finanze. Rileva inoltre che, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, fa parte della Cabina di regia anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato (comma 1). Come previsto dal comma 2, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Anticipa che il comma 8 dell'articolo 1 contiene l'elenco degli ulteriori compiti e poteri della Cabina di regia, la quale nello specifico: svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione de-

gli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni (lettera *a*)); ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) (lettera *b*)); promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità (lettera *c*)); promuove l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 del provvedimento quando sia a rischio la realizzazione degli interventi urgenti o il rispetto del relativo cronoprogramma (lettera *d*)); svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (lettera *e*)).

Fa presente che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti (commi 3 e 4). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sul cui schema è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari – si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi (commi 5 e 6). I commi 7 e 10

dell'articolo 1 dettano disposizioni relative ai profili finanziari e organizzativi connessi all'istituzione della Cabina di regia, il comma 9 attribuisce a quest'ultima il compito di acquisire dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi. Il comma 11 prevede l'obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, a carico dei seguenti soggetti: commissario straordinario nazionale (istituito ai sensi del successivo articolo 3 del decreto-legge in esame); commissari straordinari competenti sulla realizzazione di singole infrastrutture idriche già nominati alla data di entrata in vigore del provvedimento; commissari *ad acta* eventualmente nominati nell'esercizio di poteri sostitutivi (ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento); commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame. Segnala che l'articolo 2 disciplina l'esercizio da parte della cabina di regia di poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 (commi 1, 5, 5-*bis* e 6, quarto periodo) del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR per situazioni di inerzia, ritardo o diffiicoltà nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Si introduce inoltre una procedura che trova applicazione qualora le vigenti disposizioni non prevedano meccanismi di superamento del dissenso, allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un commissario *ad acta*, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente. L'articolo 3, modificato dal Senato, disciplina al comma 1 la nomina del commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà

in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Ai sensi del comma 2, l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Ai sensi del comma 3, il Commissario: acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto in esame; provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene; acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito (adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica; verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi; effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche; collabora con le regioni, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle

regioni o delle Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Il comma 5 stabilisce che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Come previsto dal comma 7, restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti: ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto «sblocca cantieri»); ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai commissari per l'attuazione degli interventi idrici, di cui all'articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145); al commissario unico nazionale per la depurazione; al Commissario straordinario di Governo previsto per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Restano altresì fermi, fino al 31 dicembre 2023, i compiti e le funzioni dei commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione alle situazioni di deficit idrico nei territori della regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio,

Liguria, Toscana e Marche. Durante l'esame al Senato, è stata inoltre prevista l'apertura di una contabilità speciale per il Commissario straordinario nominato per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera (comma 7-*bis*).

Fa presente che l'articolo 4, modificato dal Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. In particolare: ad alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea; al contempo viene esclusa l'applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico del codice dei contratti pubblici, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (comma 1); sono previsti inoltre un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 19 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) (comma 2); sono introdotte una serie di scadenze procedurali per gli interventi di manutenzione straordinaria e l'incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo (comma 2-*bis*, introdotto dal Senato); si prevedono delle disposizioni in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-*bis* del medesimo codice dell'ambiente, in materia di procedimenti di VIA di competenza regionale (comma 2-*ter*, introdotto dal Senato); sono introdotti due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso (comma 3); sono stabilite delle semplificazioni per l'installazione di impianti

fotovoltaici flottanti (comma 4-*bis*, introdotto dal Senato); è introdotto, con riguardo ai procedimenti di acquisizione al demanio di beni di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, un termine di conclusione pari a 180 giorni decorrenti dal loro avvio, in deroga rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 5); si prevede che gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui all'articolo in esame sono considerate di pubblica utilità (comma 5-*bis*); è stato stabilito di sottoporre a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al superamento delle procedure di infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connesse alla gestione della risorsa idrica (commi 5-*ter* e 5-*quater*); si prevede che al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi (comma 5-*sexies*).

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici.

Segnala quindi che l'articolo 5, modificato dal Senato, disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio (commi 1-3). Nel corso dell'esame al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-*bis* che consente ai soggetti concessionari

di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.

L'articolo 6 – al comma 1 – include nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino. Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-*bis* al fine di prevedere che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applichi la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata, stabilisce che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dal codice dell'ambiente.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

Fa presente che l'articolo 9 modifica l'articolo 127 del codice dell'ambiente di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di specificare che i fanghi

derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo al fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria. In particolare, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica ed in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, è ammessa l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione europea.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione (di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60) prevedendo, in particolare che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP); inoltre, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Si prevede altresì che per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame. Il medesimo articolo 10 modifica inoltre l'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici), al fine di introdurre specifiche pre-

scrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. Il Senato è intervenuto inoltre a modificare la disciplina (recata dall'articolo 109, comma 2, del codice dell'ambiente) in materia di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, al fine di stabilire che il relativo regolamento non si applichi alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione il piano di tutela delle acque, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della laguna di Venezia. Il Senato ha inoltre introdotto all'articolo 10, il comma 2-*bis*, al fine di prevedere che le disposizioni dell'articolo si applichino anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'articolo 11 inserisce tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati.

L'articolo 12 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Durante l'esame al Senato, è stata introdotta la riduzione di un terzo dell'entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.

L'articolo 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo del-

l'acqua. Come specificato dal Senato, per la predisposizione del piano sono sentite anche le Autorità di bacino.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 14 disciplina in fine l'entrata in vigore del decreto-legge.

Quanto alle motivazioni della necessità ed urgenza, rileva che, secondo quanto riportato nel preambolo del decreto-legge, esse sono riconducibili all'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche. Il medesimo preambolo richiama inoltre la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.

Con riguardo invece al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica
e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
(C. 1195 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1195, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 18 articoli e un allegato, introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre le dispersioni di risorse idriche;

il decreto-legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni (articolo 1);

sono introdotte previsioni in ordine all'esercizio di poteri sostitutivi e al meccanismo di superamento del dissenso per i casi in cui sia a rischio la realizzazione degli interventi urgenti o il rispetto del crono-programma (articolo 2);

è prevista la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, per la realizzazione, in via d'urgenza, degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia e per lo svolgimento di funzioni di acquisizione di dati, verifica e monitoraggio dei progetti di gestione degli invasi, regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo, verifica e coordinamento delle misure per razionaliz-

zare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica; collaborazione con le regioni (articolo 3);

si istituisce presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con l'obiettivo di rendere più efficienti i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e di assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia (articolo 11);

il decreto-legge reca inoltre delle disposizioni volte a introdurre un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche (articolo 4); garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico (articolo 4-bis); garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica (articolo 5); favorire la realizzazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo (articolo 6) e il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (articolo 7); favorire le sperimentazioni in materia di deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica (articolo 7-bis) e di genetica agraria finalizzata a produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica (articolo 9-bis); dare attuazione agli interventi di manutenzione degli invasi (articolo 8); modificare la disciplina in materia di fanghi da depurazione (articolo 9) e di impianti di desalinizzazione (articolo 10); rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (articolo 12);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia « tutela dell'am-

biente, dell'ecosistema » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, poiché il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani, la Commissione competente in via principale ne concluderà l'esame in sede referente nella seduta odierna e ha invitato le Commissioni in sede consultiva a rendere il parere in tempi compatibili con tale programmazione.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, fa presente che il decreto-legge, inizialmente composto da 14 articoli, a seguito dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento si compone ora di 17 articoli.

Per i profili di interesse della Commissione Giustizia viene il rilievo l'articolo 12 che reca misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, il comma 1 eleva le sanzioni amministrative in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche (di cui all'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) portando nel minimo a 8.000 euro (da 4.000 euro) e nel massimo a 50.000 (da 40.000 euro) ed elevando la sanzione anche nei casi di particolare tenuità a 2.000 euro nel minimo (da 400) e a 10.000 euro nel massimo (da 2.000 euro), con una riduzione di 1/3 nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.

Si prevede inoltre che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni

in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il comma 2 del medesimo articolo modifica il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe (di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 507 del 1994). Al fine di superare alcune criticità applicative della norma previgente – evidenziate dalla relazione tecnica del decreto – in ordine alla individuazione delle persone cui attribuire la responsabilità –, la sanzione amministrativa ivi prevista viene trasformata da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Viene incrementata, al contempo, l'entità della stessa, fissata in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro.

Non essendovi altri argomenti di stretta competenza della Commissione, la presente relazione si limiterà ad una succinta descrizione dei restanti articoli e rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo.

L'articolo 1 al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, definendone la composizione e i compiti.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.

L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario – il cui incarico è stato già conferito al dott. Nicola Dell'Acqua dal Consiglio dei ministri del 4 maggio scorso –, che resta in carica per il 2023 e può essere prorogato fino a tutto il 2024. Ne vengono quindi disciplinate le funzioni e la struttura di supporto.

L'articolo 4 introduce norme per semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a ga-

rantire la sicurezza e la gestione degli invasi nonché per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti su invasi e bacini idrici

L'articolo 4-*bis* reca disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico.

L'articolo 5 reca misure in ordine alla la regolazione dei volumi dagli invasi e delle portate derivati, per garantirne l'efficiente utilizzo.

L'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo nell'attività edilizia libera ai sensi del T.U. in materia edilizia.

L'articolo 7 disciplina le procedure di autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate.

L'articolo 7-*bis*, introdotto al Senato, interviene sull'attuale disciplina in materia di deflusso ecologico.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi.

L'articolo 9 modifica il Codice dell'ambiente (articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006) novellando la disciplina che sottopone i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, disciplina la procedura per l'emissione deliberata dell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica.

L'articolo 10 reca alcune modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione.

L'articolo 11, mediante l'introduzione di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici,

mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 13-*bis* prevede la consueta clausola di salvaguardia in ordine all'applicazione delle disposizioni del decreto anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 14, infine, è relativo all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano AMATO (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che l'articolo 12 reca misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, da un lato elevando le sanzioni e dall'altro, con riguardo al quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio

e la manutenzione delle dighe (di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 507 del 1994), trasforma la sanzione amministrativa ivi prevista da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Johannes Kadura, rappresentante residente della <i>Friedrich-Ebert-Stiftung</i> Tunisia, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	20
Audizione informale, in videoconferenza, di Tarek Megerisi, esperto in politica dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente presso lo <i>European Council on Foreign Relations</i> – Ecfr, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di Johannes Kadura, rappresentante residente della *Friedrich-Ebert-Stiftung* Tunisia, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di Tarek Megerisi, esperto in politica dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente presso lo *European Council on Foreign Relations* – Ecfr, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Eugenio Martinelli, Ordinario di Ingegneria Elettronica all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro »	21
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2023.

Audizione informale del professor Eugenio Martinelli, Ordinario di Ingegneria Elettronica all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, rammenta anzitutto che il provvedimento consta di 18 articoli.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata delle norme contenute nel decreto-legge, ricorda in sintesi che l'articolo 1, modificato dal Senato, per promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica. Ad essa è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, al monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), alla promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell'attivazione dei poteri sostitutivi, nonché al monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie. L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto all'articolo 3 il comma 7-bis, che introduce alcune disposizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.

L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione Finanze, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevedendo criteri semplificati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti.

Il novellato comma 1 disciplina le modalità per la concessione e l'installazione dei suddetti impianti collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le speciali disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche (di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché specifiche esclusioni in materia di aree protette e siti tutelati. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

Di interesse per la Commissione Finanze è altresì il comma 5 dell'articolo 4, volto ad assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio di beni di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, la cui realizzazione sia stata avviata *ex lege* (ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 3 della legge n. 166 del 1952).

Il superamento del termine ordinario di 90 giorni si giustifica in ragione della necessità di assicurare la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare e della parti-

colare complessità dei procedimenti. Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, difatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, nei quali sono state avanzate richieste di restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, ma la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali prima che economici.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al *deficit* idrico.

L'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti, tra l'altro, la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche.

L'articolo 6 include nell'attività edilizia libera, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, a determinate condizioni, nonché gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche quelle relative alla realizzazione e manutenzione degli invasi.

L'articolo 9 modifica l'articolo 127 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di trattamento delle acque reflue.

L'articolo 9-*bis*, inserito dal Senato, ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di orga-

nismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita.

L'articolo 10, modificato dal Senato, novella (ai commi 1 e 2) la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione, anche introducendo, nel Codice dell'ambiente, specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira a rendere più efficienti i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Infine, l'articolo 14 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, dunque dal 15 aprile 2023.

Al termine dell'illustrazione del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) anzitutto ricorda che l'assegnazione del provvedimento alla Commissione Finanze in sede consultiva discende dalla specifica competenza della Commissione medesima in ordine ai beni demaniali, categoria che include il suolo e il sottosuolo.

Rammenta poi come in Italia non esista ancora un sistema ricognitivo degli invasi, a

differenza di quanto previsto per le opere pubbliche, di cui – con il cosiddetto decreto-legge Genova (n. 109 del 2018) – è stato invece istituito un apposito archivio nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia che gli invasi sono spesso gestiti tramite rapporti di concessione e, di fatto, utilizzati anche ai fini della produzione di energia elettrica; ricorda inoltre come vi sia una generale carenza manutentiva di tali bacini, il cui stato spesso non è noto neppure agli stessi concessionari.

Al riguardo rammenta, a titolo di esempio, che gli interventi di monitoraggio e manutenzione dell'invaso di Campotosto, in provincia de L'Aquila, sono stati effettuati – anche su sua sollecitazione, in qualità di presidente della regione Abruzzo – all'indomani degli eventi sismici del 2016 e della valanga di Rigopiano verificatasi all'inizio del 2017, e che tali interventi sono stati preceduti da un dibattito sull'opportunità di procedere o meno allo svuotamento, operazione ritenuta non priva di rischi.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame evidenzia che sarebbe opportuno, tra le competenze dell'istituto Commissario nazionale per gli interventi connessi al fenomeno della scarsità idrica, prevedere uno specifico ruolo di collaborazione con le regioni nella gestione degli invasi, in particolare nel caso in cui siano riscontrati danni e crepe – più specificamente chiamate « cricche » – in tali bacini. La previsione di siffatta competenza eviterebbe, a suo parere, di ricorrere alla decretazione d'urgenza per rimediare a eventuali problematiche di sicurezza.

Ribadisce dunque il proprio dissenso in ordine agli interventi del decreto-legge, nella parte in cui non prevede alcuna forma di collaborazione tra strutture centrali e periferiche nella gestione di tali bacini, trattandosi – a suo avviso – di un'occasione mancata per ribadire il principio di leale collaborazione tra organi statali ed enti territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica
e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1195,
approvato dal Senato, di conversione in
legge del decreto-legge n. 39 del 2023, re-
cante: « Disposizioni urgenti per il contra-
sto della scarsità idrica e per il potenzia-

mento e l'adeguamento delle infrastrutture
idriche »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	26
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame del provvedimento e che sono state presentate 159 proposte emendative, talune delle quali dichiarate inammissibili.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.1, Vaccari 1.2, Simiani 1.3, Manes 1.4, Simiani 1.5, Vaccari 1.6, Simiani 1.7 e 1.8, Bonelli 1.10 e 1.11, Simiani 1.12, Santillo 1.13, Ilaria Fontana 1.14, Vaccari

1.15, Bonelli 1.16, L'Abbate 1.17, Manes 1.18, Morfino 1.19 e 1.20, Ruffino 1.21, Santillo 1.22, Ruffino 1.23, Simiani 1.24, Vaccari 1.25 e Santillo 1.27.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 2.1 e 2.2.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 3.1, Simiani 3.2, Manes 3.3, Simiani 3.4, Bonelli 3.5, Simiani 3.6, Ilaria Fontana 3.7, Santillo 3.8, Manes 3.9, Santillo 3.10, Ilaria Fontana 3.11, 3.12 e 3.13, Ruffino 3.14, 3.15 e 3.16, Ilaria Fontana 3.17, Morfino 3.18, Simiani 3.19, Ruffino 3.20, L'Abbate 3.21, Morfino 3.22 e L'Abbate 3.23, sugli identici emendamenti Simiani 3.24 e Ruffino 3.25, sugli emendamenti Ilaria Fontana 3.26, Santillo 3.27, Ruffino 3.28, Ilaria Fontana 3.29, Ruffino 3.30, Morfino 3.31 e sull'articolo aggiuntivo Santillo 3.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 4.1, Simiani 4.2, sugli identici emendamenti Simiani 4.3 e Ruffino 4.4, sugli emendamenti Ilaria Fontana 4.5, Manes 4.6, Ilaria Fontana 4.7, Santillo 4.8, Ruffino 4.9, Ilaria Fontana 4.11 e 4.13.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4-*bis*, esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 4-*bis*.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Simiani 4-*bis*.04, 4-*bis*.05 e 4-*bis*.02, L'Abbate 4-*bis*.01 e Simiani 4-*bis*.03.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 5.1 e 5.2, Manes 5.3, Ilaria Fontana 5.4, Vaccari 5.5, Ilaria Fontana 5.6, Bonelli 5.8, nonché sugli articoli aggiuntivi L'Abbate 5.01 e Simiani 5.03.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 6.1 e Simiani 6.2, sugli emendamenti Santillo 6.3, Ruffino 6.4 limitatamente alla parte ammissibile, Gadda 6.5, Simiani 6.6, Vaccari 6.7, nonché sugli articoli aggiuntivi L'Abbate 6.01, L'Abbate 6.02 e Vaccari 6.03, Gadda 6.04 e Ruffino 6.05.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli emendamenti Gadda 7.1 e 7.2, Vaccari 7.3 e 7.4, Ilaria Fontana 7.5, Santillo 7.6 e L'Abbate 7.7, nonché sugli articoli aggiuntivi Ruffino 7.02 e 7.03.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7-*bis*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 7-*bis*.02.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 8.1, Manes 8.2, Morfino 8.3, Vaccari 8.4, Vaccari 8.5, Santillo 8.6 nonché sull'articolo aggiuntivo Simiani 8.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morfino 9.1 e Simiani 9.2, nonché sugli emendamenti Ruffino 9.3, Manes 9.4, Ilaria Fontana 9.5 e Simiani 9.7.

Esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 9-*bis*.1.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 10.1 e Simiani 10.2, sugli

emendamenti Ilaria Fontana 10.3 e 10.4, Simiani 10.5, Ilaria Fontana 10.6 e 10.7, Morfino 10.8, Ilaria Fontana 10.9 e 10.10, Ruffino 10.11 e 10.12, Bonelli 10.13 limitatamente alla parte ammissibile e Simiani 10.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 11.1, Ilaria Fontana 11.2, Manes 11.3, Simiani 11.4, Santillo 11.5, Ruffino 11.6, Bonelli 11.7, Simiani 11.8, Simiani 11.9 e sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 11.01.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento Santillo 12.1 e 13.1.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con il relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bonelli 1.1, Vaccari 1.2 e Simiani 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manes 1.4, Simiani 1.5, Vaccari 1.6, Simiani 1.7 e 1.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bonelli 1.10 e 1.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.12, Santillo 1.13, Ilaria Fontana 1.14 e Vaccari 1.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonelli 1.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.17, Manes 1.18, Morfino 1.19 e 1.20.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 1.21: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 1.22.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 1.23: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 1.24, Vaccari 1.25 e Santillo 1.27.

Ilaria FONTANA (M5S), nell'illustrare il proprio emendamento 2.1, rileva l'opportunità di limitare l'esercizio dei poteri in deroga per esigenze connesse alla tutela ambientale con il mantenimento in ciascun corpo idrico del deflusso ecologico, nel rispetto della gerarchia degli usi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 2.1 e Ilaria Fontana 2.2 e Santillo 3.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il deputato Curti si è astenuto nella votazione dell'emendamento Santillo 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 3.2, Manes 3.3 e Simiani 3.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonelli 3.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 3.6, Ilaria Fontana 3.7, Santillo 3.8, Manes 3.9, Santillo 3.10, Ilaria Fontana 3.11, 3.12 e 3.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ruffino 3.14, 3.15 e 3.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 3.17, Morfino 3.18 e Simiani 3.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 3.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 3.21, Morfino 3.22 e L'Abbate 3.23.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 3.25: avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 3.24, Ilaria Fontana 3.26 e Santillo 3.27.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 3.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 3.29.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 3.30: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 3.31 e Santillo 3.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 4.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 4.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 4.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 4.3.

Ilaria FONTANA (M5S) illustrando il proprio emendamento 4.5, osserva che spesso le falde acquifere sotterranee sono sovrastate da rocce impermeabili e, per tale ragione, la proposta intende prevedere studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici attraverso i quali analizzare il terreno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 4.5, Manes 4.6 e Ilaria Fontana 4.7.

Agostino SANTILLO (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento a propria firma 4.8, con il quale si prevede l'istituzione di un Fondo per il miglioramento e la gestione degli invasi volto allo sghiaimento e allo sfangamento delle dighe, al fine di aumentarne la capacità di ritenuta delle acque.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 4.8.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 4.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 4.11 e 4.13, Santillo 4-bis.1, nonché gli articoli aggiuntivi Simiani 4-bis.04, 4-bis.05 e 4-bis.02.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4-bis.01, che prevede la realizzazione di una carta geologica ed idrografica attraverso la quale effettuare una mappatura precisa che evidenzia le zone nelle quali intervenire.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi L'Abbate 4-bis.01 e Simiani 4-bis.03, nonché gli emendamenti Simiani 5.1 e 5.2, Manes 5.3, Ilaria Fontana 5.4, Vaccari 5.5 e Ilaria Fontana 5.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento

Bonelli 5.8: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi L'Abbate 5.01 e Simiani 5.03, gli identici emendamenti Santillo 6.1 e Simiani 6.2, nonché l'emendamento Santillo 6.3.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ruffino 6.4 e Gadda 6.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 6.6 e Vaccari 6.7.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.01, che istituisce un Fondo per promuovere l'economia circolare dell'acqua, volto al riutilizzo delle acque reflue, tema su cui si è espressa anche l'Unione europea. Osserva che solo il 10 per cento di tali acque viene riutilizzato a livello nazionale e che si potrebbe aumentare sensibilmente la suddetta quota incentivandone l'utilizzo, liberando acqua potabile per l'uso umano, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e salvaguardia della salute umana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi L'Abbate 6.01 e 6.02 e Vaccari 6.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Gadda 6.04, Ruffino 6.05 e degli emendamenti Gadda 7.1 e 7.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 7.3 e 7.4, Ilaria Fontana 7.5, Santillo 7.6 e L'Abbate 7.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Ruffino 7.02 e 7.03: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 7-bis.02, nonché gli emendamenti Simiani 8.1, Manes 8.2, Morfino 8.3, Vaccari 8.4 e 8.5, Santillo 8.6 e l'articolo aggiuntivo Simiani 8.01.

Daniela MORFINO (M5S) illustra il proprio emendamento 9.1, volto a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 9, a suo avviso pericolosa a livello ambientale, in quanto prevede di non considerare rifiuti i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Morfino 9.1 e Simiani 9.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 9.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manes 9.4, Ilaria Fontana 9.5 e Simiani 9.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonelli 9-bis.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Santillo 10.1 e Simiani 10.2, nonché gli emendamenti Ilaria Fontana 10.3 e 10.4, Simiani 10.5, Ilaria Fontana 10.6 e 10.7, Morfino 10.8 e Ilaria Fontana 10.9.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 10.10, volto a prevedere che gli scarichi degli impianti di desalinizzazione siano posti ad una distanza tale dalla costa da permettere la dispersione dei reflui, al fine di non creare impatti negativi sull'ambiente costiero.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 10.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti

Ruffino 10.11 e 10.12 e Bonelli 10.13: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Simiani 10.01, nonché gli emendamenti Santillo 11.1, Ilaria Fontana 11.2, Manes 11.3, Simiani 11.4, Santillo 11.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ruffino 11.6 e Bonelli 11.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 11.8, Simiani 11.9, l'articolo aggiuntivo L'Abbate 11.01, nonché gli emendamenti Santillo 12.1 e 13.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende la seduta in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni convocate in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.25.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazioni. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 31

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, a seguito della riunione del 31 maggio dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2023

GIUGNO

Seguito dell'esame della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby prince » (Doc XXII, n. 9).

Seguito dell'esame dei Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 703 Rotelli – legge quadro in materia di interporti.

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria – Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità.

Seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

Risoluzione Pastorella 7-00109 recante iniziative in materia di sicurezza cibernetica (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla conti-

nuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Seguito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) (COM(2022) 457 final) *(in congiunta con la VII Commissione Cultura)*.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) (COM(2022)586) *(in congiunta con la VIII Commissione Ambiente)*.

LUGLIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 760 Marchetti – Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt.

Esame delle proposte di legge Casu C. 347 e Gaetana Russo C. 805 – Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Esame della proposta di legge C. 926 Cantone – Disposizioni per la sostituzione

degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale.

Discussione della risoluzione Frijia 7-00038 – Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

Seguito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 final) *(in congiunta con la IV Commissione Difesa)*.

AGOSTO-SETTEMBRE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Discussione della risoluzione Mattia, Raimondo 7-00013 – Misure volte a incentivare l'uso delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno verde nel settore industriale e dei trasporti *(compatibilmente con la programmazione dei lavori dell'VIII Commissione Ambiente)*.

Discussione della risoluzione Deidda 7-00114 recante iniziative per l'attuazione del principio di insularità in materia di trasporto aereo e marittimo.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 12.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	33
DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.

Sull'ordine dei lavori.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori chiede che la Commissione avvii un ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che tale richiesta potrà essere affrontata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione già convocata per domani.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per domani, mercoledì 7 giugno 2023.

Dà conto delle sostituzioni e invita, quindi, il relatore, on. Zucconi, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore*, espone sinteticamente i contenuti del decreto-legge n. 39 del 2023 composto, dopo l'esame del Senato, da 18 articoli in luogo degli originali 14 soffermandosi sui soli aspetti concernenti profili di interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa presente, quindi, che l'articolo 4, modificato al Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Segnala poi come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, che reca una serie di dispo-

sizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al *deficit* idrico. In particolare, in base a quanto previsto dal comma 1, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici (di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, alla Parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 megawatt per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C; per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C; per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Secondo quanto previsto dal comma 2, la deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza della sicurezza del sistema elettrico (PES-SE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per

l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso.

Osserva, quindi, che l'articolo 5, modificato al Senato, disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Segnala, in particolare, che il comma 3-*bis*, aggiunto al Senato, consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.

Evidenzia quanto recato dall'articolo 8 che interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

Segnala inoltre l'articolo 10, modificato dal Senato, che novella (ai commi 1 e 2) la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione prevedendo, in particolare: che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

Ricorda poi che l'articolo 12, modificato al Senato, introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Segnala anche che l'articolo 13-*bis*, introdotto al Senato, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Infine, ricorda che l'articolo 14 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, dunque dal 15 aprile 2023. Segnala, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude evidenziando in particolare una delle tematiche presenti nel provvedimento all'esame, quella delle concessioni idroelettriche, di cui segnala la problematica relativa alle loro scadenze considerando che alcune sono già scadute mentre altre sono in attesa di scadenza entro il 2024 ovvero il 2029, ritenendolo un argomento di cui la Commissione, per competenza propria, si dovrà certamente occupare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Osserva che il provvedimento all'esame contiene rilevanti criticità che suscitano molte perplessità. In tal senso evidenzia, innanzitutto, che esso è insufficiente nella sua portata perché evita di affrontare in radice il problema dei consumi idrici di talché, più che orientato a definire misure per combattere la siccità, sembra confidare, piuttosto, nella « speranza che piovà ».

Rileva poi che le disposizioni riguardanti la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione sembrerebbero, di fatto, una specie di « assist » per la società Webuild che ha importanti interessi nel settore e che è anche parte rilevante nella costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Evidenzia, peraltro, che la desalinizzazione dovrebbe riguardare, soprattutto, i Paesi poveri di acque dolci e non Paesi come l'Italia dove invece il vero problema è rappresentato dall'inquinamento

delle falde acquifere: in tal senso ricorda lo stato delle falde del bacino idrico veneto.

Fa anche presente che la nomina di un Commissario con poteri speciali non sembra particolarmente efficace mentre sarebbe stato meglio rinforzare i poteri dell'Autorità di bacino che ha caratteristiche strutturali.

Rimarca, infine, che il provvedimento è carente di politiche efficaci per affrontare il problema del cambiamento climatico, che è alla base della crisi siccitosa.

Paola DE MICHELI (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. È infatti dell'avviso che il provvedimento all'esame sia del tutto inidoneo a rispondere alle esigenze che contraddistinguono il presente, e l'immediato futuro, che trovano radice nel cambiamento climatico, un enorme fenomeno che impatta sulla vita delle persone e dell'intero pianeta.

Evidenzia che la problematica dovrebbe essere affrontata in modo più complessivo e che, quindi, sarebbe opportuno occuparsi di dighe, invasi, adottando un piano per i bacini, finanche affrontarla in termini di cultura delle acque, considerato come finora è stata sottovalutata la tematica relativa all'uso delle acque potabili e dell'acqua per usi agricoli, aspetti, sottolinea, assenti nel testo all'esame e che hanno, invece, rilevantissime ricadute sull'intera economia.

Segnala, infine, che il suo gruppo è certamente favorevole ad aprire una discussione sulle concessioni idroelettriche, come auspicato dal relatore, sia per quanto riguarda gli aspetti concernenti più propriamente l'assetto idrico, sia quelli energetici che sono stati finora, a suo avviso, ampiamente sottovalutati.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica
e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023 recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (C. 1195 Governo, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 4, modificato al Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

preso atto con favore che l'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica

durante lo stato di emergenza in relazione al *deficit* idrico;

preso altresì atto che il comma 3-*bis* dell'articolo 5, aggiunto al Senato, consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante;

considerato con favore quanto recato all'articolo 8 in materia di semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di ANAPI, ANCE, Confetra, Assosistema 37

Audizione informale di rappresentanti di USB, ADL COBAS, CLAP (Camere del lavoro autonomo e precario) 37

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 37

ALLEGATO (*Parere approvato*) 41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2023.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di ANAPI, ANCE, Confetra, Assosistema.

L'audizione si è svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione informale di rappresentanti di USB, ADL COBAS, CLAP (Camere del lavoro autonomo e precario).

L'audizione si è svolta dalle 11.45 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C.1195, di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 aprile, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, approvato dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle materie di competenza della XI Commissione, fa notare che il provvedimento, che consta di 18 articoli, all'articolo 1, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia, con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Così come profila un meccanismo di superamento del dissenso, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi. Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un Commissario *ad acta*, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente.

L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Al commissario può essere riconosciuto un compenso che è determinato con il decreto di nomina. Si osserva, in particolare, che al comma 6, si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due

unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale. La Struttura in questione può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti – scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi – cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di 50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Va osservato, infine, che l'articolo 3, comma 7-bis, introduce alcune disposizioni in merito alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera.

L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi, recando inoltre norme volte a semplificare l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti.

L'articolo 4-bis reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al *deficit* idrico.

L'articolo 5 disciplina ai commi da 1 a 3 gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio. Nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis che consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.

L'articolo 6, comma 1, include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-

ria edilizia. Il comma 1-*bis* prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell'attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 7-*bis* prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L'articolo 9 modifica l'articolo 127 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 9-*bis* reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria.

L'articolo 10 modifica la disciplina degli impianti di desalinizzazione, prevedendo che essi non sono più soggetti a valutazione d'impatto ambientale statale, bensì a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Gli impianti possono essere realizzate anche con il ri-

corso a forme di partenariato pubblico privato.

L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico. Si prevede, in particolare, al comma 4, che il predetto osservatorio permanente sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito. Il suddetto osservatorio può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle sue funzioni. Tali esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 13-*bis* prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 14 dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

**DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica
e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1195, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2023, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

condivise le finalità del provvedimento volte a contrastare la siccità e a potenziare e adeguare le infrastrutture idriche e preso atto delle norme di competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitate;

rilevato che l'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, stabilendo, al comma 6, l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due

unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale;

preso atto che l'articolo 11 inserisce, tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione di dati;

rilevato che tale articolo 11, al comma 4, prevede che il predetto osservatorio permanente sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale e possa essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle sue funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che il parere di competenza sarà espresso dalla Commissione nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani, mercoledì 7 giugno.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione, reca disposizioni urgenti per

il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento che afferiscono alle competenze della XII Commissione, segnala l'articolo 7 che, allo scopo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, al comma 1 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell'Allegato A. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente. Il comma 2 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata, su istanza del gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 stabilisce che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sia predisposto dal gestore dell'impianto

che ha presentato l'istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al decreto-legge.

Richiama altresì l'articolo 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, che consente l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Lo scopo è quello di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia.

L'emissione deliberata nell'ambiente di un « organismo » prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita autorizzazione. Si prevede, in particolare, che la richiesta di autorizzazione sia notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente in attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). La procedura di autorizzazione prevede, dopo un'istruttoria preliminare da parte del MASE, la trasmissione di copia della notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad ogni regione e provincia autonoma interessata, nonché all'ISPRA che, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio.

Segnala, inoltre, l'articolo 10, comma 1, lettera d), che integra il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 60 del 2022 – che nel testo previgente prevede l'emanazione

di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché delle soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi – al fine di prevedere che il decreto ministeriale in questione sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e sia limitato alla sola definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, e non anche delle soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi, dato che tali soglie sono ora definite dall'articolo in oggetto.

Sulla base delle considerazioni svolte, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) segnala che il suo gruppo ha svolto una riflessione approfondita sul tema oggetto del provvedimento, nella consapevolezza che l'Italia si trova in una condizione di caos climatico che vede, in presenza del rischio di una prolungata siccità, il verificarsi di gravissimi fenomeni alluvionali. Sottolinea che in un periodo di trasformazioni climatiche sarebbe necessaria una presa in carico rispetto alle diverse criticità, al fine di agire in maniera preventiva anziché limitarsi a gestire le situazioni emergenziali. In tale contesto, rileva che il provvedimento in esame non propone interventi di natura strutturale e appare pertanto lacunoso.

Evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato non sono state accolte le proposte volte a correggere un'impostazione troppo verticistica per quanto concerne la gestione degli interventi da realizzare e ad assicurare un maggior protagonismo dei territori attraverso il coinvolgimento degli enti locali. Sulla base di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Andrea QUARTINI (M5S), nel ricordare che la prolungata siccità che si è verificata

nei mesi passati ha avuto conseguenze anche in relazione ai recenti fenomeni alluvionali in quanto il terreno inaridito si è dimostrato meno permeabile, reputa tardive e insufficienti le misure proposte con il provvedimento in oggetto, segnalando che la gravità dell'emergenza legata alla scarsità di precipitazioni in alcune regioni era evidente sin dall'avvio della legislatura.

Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente di competenza della Commissione Affari sociali, sottolinea che rispetto al riutilizzo delle acque reflue le misure di

controllo previste appaiono inadeguate, in particolare in considerazione del fenomeno dell'antibiotico-resistenza.

Sulla base di tali considerazioni, dichiara che il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge C. 1195 Governo, di
conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 14 aprile 2023, n. 39, recante dispo-
sizioni urgenti per il contrasto della scar-

sità idrica e per il potenziamento e l'ade-
guamento delle infrastrutture idriche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
Audizione di rappresentanti dell'Unione coltivatori italiani (UCI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
AVVERTENZA	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 12.

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato.

Segnala che il decreto-legge consta di 14 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato, ne sono stati aggiunti ulteriori 4. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture idriche. Sottolinea che in tale ambito, il comparto agricolo, come è noto, è particolarmente interessato, considerato che le produzioni dipendono fortemente dalla disponibilità di risorse idriche.

Passando al contenuto del provvedimento in esame, segnala che le norme di

competenza della Commissione sono contenute agli articoli 6, 7, 7-bis e 9-bis.

In particolare, fa presente che l'articolo 6, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la lettera *e-sexies*), prevede che rientrino tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Evidenzia che il medesimo articolo 6 prevede – limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del decreto – si applichino le disposizioni di cui al citato articolo 6, comma 1, del testo unico in materia edilizia agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (tra cui figurano, tra l'altro, interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale, installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura e interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale), a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

Segnala che l'articolo 7, al fine di fronteggiare la crisi idrica, prevede che il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti di depurazione in esercizio possa essere autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento UE 2020/741. Sottolinea, infatti, che la re-

lativa autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ogni altra amministrazione interessata. Evidenzia che l'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Fa presente che il rilascio della citata autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario. Osserva che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico, il Commissario di cui all'articolo 3 esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di 30 giorni. Segnala che il comma 3 dell'articolo 7 dispone che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, il gestore dell'impianto di depurazione, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, predispone il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, nel rispetto della Parte B dell'allegato annesso al decreto, la quale disciplina i contenuti del citato piano. Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al medesimo articolo.

Evidenzia che l'articolo 7-bis reca disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica, prevedendo che le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, effettuate dalle Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, possono essere rimodulate laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 77, comma 10, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Rammenta, in particolare, che il citato comma 10 prevede che il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non

dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusi gli eventi in questione; gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

Fa presente che l'articolo 9-*bis*, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità. Segnala che tale articolo dispone, pertanto, che la richiesta di autorizzazione sia notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Segnala che l'autorità nazionale competente è chiamata ad

inviare copia della notifica anche all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. Evidenzia che l'ISPRA, quindi, entro quarantacinque giorni, è chiamata ad effettuare la valutazione della richiesta ed ad esprimere il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Segnala che, entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente deve adottare il provvedimento autorizzatorio. Sottolinea che dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

Evidenzia che il comma 3 dispone che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

Fa presente che il comma 4 prevede che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmetta una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

Sottolinea che il comma 5 stabilisce che per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003, in base al quale la notifica deve contenere la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare. Fa presente che il comma 6, invece, prevede che si applicano, in quanto compati-

bili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del medesimo decreto legislativo n. 224 del 2003, rispettivamente, in materia di scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e con la Commissione europea, attività di vigilanza, spese e sanzioni.

Come già anticipato per le vie brevi, preannuncia, pertanto, la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, stigmatizza la modalità di lavoro che si è seguita durante l'esame del provvedimento presso il Senato, poiché, per l'ennesima volta, di fronte alle proposte migliorative del decreto-legge provenienti dai soggetti auditi e dagli emendamenti presentati dall'opposizione e anche dalla maggioranza, il Governo ha dimostrato un atteggiamento di assoluta chiusura. In proposito, ritiene che il provvedimento, nonostante il titolo altisonante, presenti numerose lacune e necessita delle integrazioni che sono state suggerite, ad esempio, dall'ANCI per l'integrazione della Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'articolo 1 e dalle Autorità di bacino in materia di competenze attribuite dal provvedimento. Ribadendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che si sia persa un'occasione importante per collaborare al fine di migliorare un provvedimento che risulta insufficiente e che non produrrà gli effetti desiderati.

Cristina ALMICI (FDI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che il provvedimento in esame reca importanti innovazioni in materia di invasi e di accelerazione delle procedure. Sottolinea che la Cabina di regia per la crisi idrica prevista dall'articolo 1 rappresenta un importante mezzo di coordinamento per il contrasto alla siccità. Ritiene, inoltre, di fondamentale importanza la previsione di tempistiche certe per gli interventi in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti.

Francesco BRUZZONE (LEGA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il provvedimento in esame consente finalmente di intraprendere azioni concrete per il contrasto alla siccità. A suo avviso, un analogo provvedimento, che prevedesse, tra l'altro, un organismo di coordinamento come la Cabina di regia per la crisi idrica, avrebbe già dovuto essere adottato da tempo.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che il provvedimento in esame contribuisce ad accelerare le procedure, evitando le farraginosità e le lungaggini legate agli interventi di contrasto alla siccità, riguardanti, tra l'altro, gli invasi e i lavori di dragaggio. Nel ritenere che il provvedimento in esame offra una soluzione celere ed efficace alla questione del contrasto alla siccità, auspica che esso sia approvato in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la transmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pio Federico ROVERSI, *direttore CREA DC Istituto nazionale protezione piante*, Mauro CENTRITTO, *direttore dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR*, e Donato BOSCIA, *dirigente di ricerca dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Mirco CARLONI e i deputati Marco CERRETO (FDI) e Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

Pio Federico ROVERSI, *direttore CREA DC Istituto nazionale protezione piante*, e Maria SAPONARI, *dirigente di ricerca dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR*, forniscono ulteriori precisazioni.

Mirco CARLONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione coltivatori italiani (UCI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia.

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio STEA, *consulente area tecnica dell'Unione coltivatori italiani (UCI)*, e Gianluca BUEMI, *consigliere nazionale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mirco CARLONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Poiché è imminente lo svolgimento di votazioni in Assemblea, si scusa con gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e, in videoconferenza, di Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura ».

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme e dell'Unione coltivatori italiani (UCI) e, in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, dell'Associazione rurale italiana (ARI) e di Filiera agricola italiana (F.AGR.I.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ».

ALLEGATO

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
C. 1195 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, approvato, con modificazioni, dal Senato (C. 1195);

considerato che il provvedimento in esame consta di 14 articoli, ai quali durante l'esame presso il Senato, ne sono stati aggiunti ulteriori 4, e reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture idriche, ambito che riveste particolare importanza per il comparto agricolo, la cui produzione è strettamente legata alla disponibilità della risorsa idrica;

esaminati, in particolare, gli articoli 6, 7, 7-bis e 9-bis, di stretta attinenza alla competenza della Commissione Agricoltura;

considerato, in particolare, con favore quanto previsto dall'articolo 6 che prevede l'inclusione, tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, di quelli relativi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino; nonché, limitatamente alla durata della gestione commis-

sariale, l'applicazione della disciplina dell'attività edilizia libera agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;

ritenuto, altresì, particolarmente utile quanto disposto nell'articolo 7, dove è prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2023 e previa autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma competente, di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti di depurazione in esercizio;

considerato, inoltre, con favore quanto disposto dall'articolo 7-bis, il quale reca disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica;

rilevata, altresì, la rilevanza strategica per il settore di quanto disposto dall'articolo 9-bis, che detta una disciplina, valevole fino al 31 dicembre 2024, per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.20 alle 20.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente di Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, Tiberio Graziani, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di <i>media</i> nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei <i>media</i>) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)457 <i>final</i>).	7
Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale giornalisti RAI (USIGRai)	7
Audizione di rappresentanti di AUDICOM Srl e di AUDITEL Srl	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Johannes Kadura, rappresentante residente della <i>Friedrich-Ebert-Stiftung</i> Tunisia, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	20
Audizione informale, in videoconferenza, di Tarek Megerisi, esperto in politica dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente presso lo <i>European Council on Foreign Relations – Ecf</i> , sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia	20

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Eugenio Martinelli, Ordinario di Ingegneria Elettronica all'Università di Roma-Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Sacconi Jotti sul programma « Soldato sicuro »	21
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	26
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	31
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	33
DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di ANAPI, ANCE, Confetra, Assosistema 37

Audizione informale di rappresentanti di USB, ADL COBAS, CLAP (Camere del lavoro autonomo e precario) 37

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 37

ALLEGATO (*Parere approvato*) 41

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 42

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 45

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2023: Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. C. 1195 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (*Svolgimento e conclusione*) 49

Audizione di rappresentanti dell'Unione coltivatori italiani (UCI), del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia (*Svolgimento e conclusione*) 50

AVVERTENZA 50

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0039700